

CONSULTA DEL TERZO SETTORE **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO**

Art.1

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare il regolare funzionamento della Consulta del terzo Settore della Società della Salute di Firenze (di seguito denominata “Consulta”), istituita ai sensi dell’art. 38 dello Statuto della stessa Società della Salute di Firenze (di seguito denominata “SdS”).

Art.2

Funzioni della Consulta

1. La Consulta è l’organismo di consultazione della SdS, espressione delle organizzazioni del Volontariato e del Terzo Settore.
2. La Consulta svolge le funzioni di cui all’art.38 dello Statuto della SdS promuovendo la partecipazione attiva e responsabile del mondo dell’associazionismo al fine di condividere le linee di azione pubbliche in campo sociosanitario ed integrare la pianificazione della SdS con le esperienze e la progettualità del tessuto associativo.
3. La Consulta partecipa alla costruzione del Piano Integrato di Salute nell’ambito degli indirizzi impartiti dalla Giunta della SdS. A tal fine è chiamata ad esprimere un parere o a formulare specifiche proposte prima dell’approvazione del P.I.S.

Art.3

Durata

1. Salvo quanto stabilito, in sede di prima applicazione del presente Regolamento, dall’art. 17 co.III., la durata in carica della Consulta coincide con quella degli Organi collegiali di governo della SdS. La Consulta, pertanto, decade automaticamente con la decadenza di detti Organi.
2. I membri della Consulta restano in carica fino all’insediamento del nuovo organismo.
3. Allo scadere del secondo anno la Consulta effettua una verifica intermedia finalizzata all’accertamento della sua capacità di funzionamento: a) nel suo complesso; b) con riferimento alla sua composizione individuale. Se tale verifica, promossa dal Coordinatore di cui all’art. 10, ha esito negativo, il Coordinatore medesimo, nel caso di cui alla lett. a), ne informa gli organi della SdS che provvedono ad avviare la procedura di selezione di cui all’art. 6 del presente regolamento. Nel caso di cui alla lett. b) il Coordinatore concorda con gli organi della SdS le modalità di modifica della sua composizione individuale.

Art.4

Composizione della Consulta

1. La Consulta è composta da membri effettivi e supplenti nominati dalla Giunta della SdS, designati dalle associazioni di cui all'art. 6 tra i rappresentanti di tutte le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale operanti nel territorio fiorentino e rappresentative dei settori sanitario, sociosanitario e sociale, purché iscritte al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato o al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale - Sez. Provincia di Firenze.
2. La Consulta è composta da 10 componenti così suddivisi:
 - a) 5 componenti rappresentativi delle Associazioni più grandi (quelle con un n° di soci superiori a 1.000);
 - b) 5 componenti rappresentativi delle Associazioni più piccole (quelle con un n° di soci inferiori a 1.000).
3. I componenti effettivi, in caso di assenza o impedimento, possono essere sostituiti dai supplenti designati dalle associazioni di cui all'art. 6.
4. In caso di dimissioni dei membri effettivi, agli stessi subentrano i membri supplenti.
5. In caso di dimissione di entrambi i membri, effettivi e supplenti, il Coordinatore, analogamente all'ipotesi di cui all'art. 3. co. 3, lett. b), concorda con gli organi della SdS le modalità di sostituzione degli stessi.

Art. 5

Requisiti di accesso delle Associazioni

1. Per i componenti di cui all'articolo precedente è previsto un meccanismo di selezione caratterizzato dai seguenti requisiti di accesso:
 - a) sede legale nel Comune di Firenze;
 - b) iscrizione Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato o al Registro della Promozione Sociale - Sez. Provincia di Firenze;
 - c) appartenenza ai settori sanitario, sociosanitario e sociale;
 - d) non essere candidati per il Comitato di Partecipazione;
 - e) sottoscrizione di un "contratto di partecipazione" che impegna le Associazioni, nell'ambito delle finalità del Piano Integrato di Salute, sia nei confronti della Società della Salute, che dei cittadini che sono chiamati a rappresentare.

Art.6

Procedura di selezione-Assembla con funzioni elettive

1. La procedura di selezione dei componenti di cui all'art. 4 co. 2 lett. a) e b) avviene, a cura della SdS, previa pubblicazione e idonea diffusione, per un periodo non inferiore a 30 giorni, di un bando di partecipazione nel quale sono indicati:
 - la data e il luogo di convocazione delle Associazioni;
 - le modalità di svolgimento delle elezioni;
 - i requisiti per poter partecipare al processo elettivo;
2. Nel rispondere al bando ogni Associazione deve indicare:
 - il riferimento dell'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato o al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale – Sezione Provincia di Firenze, specificando il settore di appartenenza;
 - il numero dei soci iscritti a Firenze;
 - il nominativo del socio delegato a rappresentare l'Associazione;
 - il nominativo del socio da candidare e del suo supplente.
3. Sulla base delle indicazioni contenute nei moduli di partecipazione pervenuti, viene definito l'elenco delle Associazioni partecipanti alla selezione e quello dei candidati, che viene inviato a tutte le Associazioni che hanno manifestato l'intenzione di partecipare alla selezione.

4. Le Associazioni che, restituendo il modulo di partecipazione, esprimono la propria volontà di prendere parte alla selezione, sono invitate ad una apposita Assemblea allo scopo di prendere conoscenza dei relativi candidati. In tale sede possono essere accolte ulteriori candidature maturate nel corso della discussione.
5. Se nel corso degli incontri maturano le condizioni per la individuazione dei componenti del suddetto organismo, l'Assemblea ha la facoltà di deliberarne la composizione, rendendo quindi non necessario l'espletamento del meccanismo elettorale. In caso contrario, si procede all'elezione dei rappresentanti.
6. Qualora si proceda alla elezione dei rappresentanti, a ciascuna Associazione viene consegnata una scheda di voto che dà il diritto di scegliere uno dei candidati inseriti nell'elenco di cui al comma 3 con il relativo supplente.
7. Risultano eletti i candidati e i relativi supplenti che hanno ottenuto, rispettivamente per le categorie di cui all'art.4 co. II lett. a) e b), il maggior numero di voti.

Art.7

Sede della Consulta

1. La Consulta ha sede presso la sede operativa della SdS.
2. Le sedute della Consulta si svolgono in locali messi a disposizione dalla SdS, ovvero in altri autonomamente individuati dalla Consulta stessa.

Art.8

Autonomia funzionale e organizzativa

1. La Consulta è dotata di autonomia funzionale e organizzativa, nel rispetto delle competenze fissate dallo Statuto.
2. Le funzioni organizzative e amministrative della Consulta sono esercitate, sia autonomamente, sia avvalendosi dell'Ufficio di Segreteria della SdS, secondo le previsioni del presente Regolamento.
3. I membri della Consulta svolgono l'attività richiesta a titolo gratuito.

Art.9

Funzionamento della Consulta

1. La Consulta si riunisce secondo le seguenti modalità:
 - a) in forma collegiale
 - b) in Commissioni di Lavoro a carattere tematico.
2. Le Commissioni di Lavoro a carattere tematico coincidono, a titolo esemplificativo, con le seguenti aree:
 - sanità
 - sociale
 - disabilità
 - minori
 - anziani
 - famiglia
 - marginalità
 - carcere
 - dipendenze
3. Per ogni Commissione di lavoro viene individuato, fra i componenti della Consulta, un Referente che ne garantisce l'effettivo funzionamento.

4. Le Commissioni di Lavoro possono essere convocate anche su richiesta del Coordinatore della Consulta, di cui al successivo art.10.
5. I membri della Consulta possono partecipare a più commissioni.
6. E' prevista la convocazione annuale di una Assemblea Plenaria nel corso della quale i componenti della Consulta danno atto del lavoro svolto alle Associazioni del Terzo Settore operanti nel territorio fiorentino.

Art.10 Coordinatore della Consulta

1. Nella prima seduta la Consulta individua, a maggioranza dei suoi componenti, un Coordinatore e un Vice Coordinatore che ne svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Il Coordinatore o il Vice Coordinatore sono individuati a rotazione fra i componenti della Consulta stessa e svolgono le loro funzioni per un periodo non inferiore a un anno, eventualmente rinnovabile.
3. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:
 - programma l'attività della Consulta;
 - provvede a convocare le sedute e a garantirne il regolare svolgimento;
 - è referente per la Consulta con gli Organi della Società della Salute;
 - partecipa allo Staff di Direzione previsto dall'art. 21 dello Statuto della SdS;
 - promuove la verifica intermedia di cui all'art. 3, comma 3;
 - rappresenta la Consulta nelle occasioni pubbliche.

Art.11 Funzioni delle Commissioni di Lavoro

1. Le Commissioni di Lavoro si riuniscono periodicamente, di norma con cadenza mensile, su convocazione del Referente, al fine di garantire il coinvolgimento nelle tematiche trattate al più ampio numero di Associazioni del territorio che, seppur non facenti parte della Consulta, sono fondamentali ai fini di una partecipazione allargata e produttiva.
2. Al fine di consentire il confronto e l'interazione tra le diverse tematiche trattate nell'ambito delle Commissioni di lavoro, a ciascun referente viene fornito un elenco di tutte le Associazioni che possono afferire all'area tematica rappresentata.

Art.12 Convocazione della Consulta

1. La Consulta in forma collegiale è convocata periodicamente, anche su richiesta degli organi della SdS, dal Coordinatore, che ne formula l'ordine del giorno, tenuto conto altresì delle richieste e proposte presentate dai membri della Consulta stessa.
2. L'avviso di convocazione contenente la data, il luogo e l'ora della seduta, oltre che l'elenco degli argomenti da trattare con gli eventuali allegati, deve essere inoltrato, a mezzo di posta elettronica o di posta prioritaria, ai componenti titolari della Consulta, di regola almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta.
3. Nei casi di urgenza, da specificarsi nella convocazione stessa, la Consulta può essere convocata con un preavviso inferiore.

Art.13

Disciplina delle sedute

1. Le sedute della Consulta in forma collegiale sono riservate ai membri titolari della Consulta stessa o ai supplenti.
2. Alle sedute della Consulta, convocata su richiesta degli organi della SdS, partecipano di diritto, senza diritto di voto, il Presidente ed il Direttore del Consorzio, nonché l'Assessore alla partecipazione del Comune di Firenze, in rappresentanza della Giunta della SdS. Possono, inoltre, essere invitati a partecipare anche altri membri della Giunta SdS nonché altre figure istituzionali o tecniche, in relazione alle tematiche da affrontare.
3. Le sedute in cui vengono adottate decisioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti della Consulta. Negli altri casi le sedute sono valide a condizione che risultino presenti almeno quattro componenti.
4. In caso di ripetuto, mancato raggiungimento, per tre volte consecutive, del quorum funzionale per la validità delle sedute, il Coordinatore, dopo averne informato gli organi della SdS, convoca l'Assemblea di cui al precedente art. 6 al fine di assicurare il regolare funzionamento della consulta procedendo, se del caso, all'individuazione di nuovi componenti.
5. Alle Commissioni di lavoro possono partecipare, su invito del Referente o del Coordinatore, anche soggetti non presenti nella Consulta e appartenenti a settori diversi da quello sociale, sanitario e socio-sanitario.
6. Alle Commissioni di Lavoro possono partecipare, inoltre, anche i Presidenti, o loro delegati, delle Consulte comunali istituite nei settori sociali, sanitario e socio-sanitario quali la Consulta degli Anziani, la Consulta dei Disabili e la Consulta della Salute Mentale.

Art.14

Decisioni

1. La Consulta esprime, in forma collegiale, la propria volontà attraverso decisioni motivate che sono riportate, in modo distinto e facilmente individuabile, nei verbali delle sedute.
2. Le decisioni consistono in proposte e pareri.
3. Le decisioni della Consulta risultano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. La Consulta approva, altresì, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti le proposte di modifica al presente Regolamento.

Art.15

Funzioni di segreteria – Verbali delle sedute

1. L'Ufficio di Segreteria della SdS, secondo le indicazioni del Coordinatore della Consulta e in stretto raccordo con il Direttore del Consorzio provvede:
 - agli adempimenti amministrativi relativi alla convocazione della Consulta ed al recapito degli inviti completi dell'ordine del giorno;
 - a mettere a disposizione dei membri della Consulta, presso la stessa Segreteria, gli atti compresi nell'ordine del giorno provvedendo, con congruo anticipo, ad inviarli per posta elettronica o per posta prioritaria ai componenti titolari della Consulta, per il necessario esame preliminare;
 - all'invio ai componenti della Consulta delle comunicazioni relative agli atti adottati dagli organi del Consorzio;

- alla conservazione dei verbali delle adunanze della Consulta;
 - ad assicurare l'accesso agli atti e ai documenti della Consulta da parte dei componenti della Consulta.
2. L'Ufficio di Segreteria provvede alla redazione dei verbali sommari delle sedute della Consulta e a tutte le ulteriori attività amministrative, rispetto a quelle elencate al comma precedente, necessarie al corretto funzionamento della Consulta.
 3. I verbali delle sedute, contenenti l'indicazione delle presenze, delle decisioni assunte e delle proposte avanzate sono approvati, di norma, dalla Consulta nella seduta successiva, firmati dal Coordinatore e pubblicati sul sito web della SdS.

Art.16

Entrata in vigore – Diffusione

1. Il Regolamento ed eventuali successive modifiche, entrano in vigore con l'adozione da parte della Giunta SdS, su proposta della Consulta.
2. Una copia del Regolamento è consegnata a tutti i componenti della Consulta ed un esemplare è tenuto a disposizione durante le adunanza della Consulta.

Art.17

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, l'attività della Consulta è regolata dallo Statuto della SdS, dalle norme regionali specifiche e dalle norme del Codice Civile.
2. Il presente Regolamento è soggetto a revisione sulla base degli elementi che emergeranno nel procedere della fase di sperimentazione della SdS e sarà sottoposto a verifica dopo un anno dalla sua entrata in vigore.
3. In sede di prima applicazione, la Consulta resta in carica per tutta la durata della sperimentazione della SdS, secondo quanto stabilito dagli appositi indirizzi regionali in materia.